

Nessun fringe benefit ai dipendenti se il costo del tampone viene sostenuto dal datore di lavoro

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 19 Ottobre 2021

Entro quali limiti i **fringe benefits** possono essere considerati **non tassabili**? Se il **costo del tampone** (obbligatorio per emergenza Covid) è sostenuto dal datore di lavoro, può essere considerato fringe benefit?

Tassazione dei fringe benefits: la franchigia annuale

In base al comma 3, che fa riferimento al valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46.

C'è dunque una "franchigia annuale", al di sotto della quale nessun **fringe benefit** può essere dichiarato tassabile.

L'altra norma è la lettera f) del comma 2, la quale afferma che è esclusa dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità [sociali] di cui al comma 1 dell'articolo 100.

La norma dunque prevede che il datore offra servizi con finalità sociali a categorie di dipendenti o alla loro totalità, senza che su di essi si applichi una tassazione.

Tra le finalità sociali di cui alla lettera f) appena citata rientrano anche le finalità di **assistenza sanitaria**.



Costo del tampone a carico del datore di lavoro e sicurezza sul lavoro

Dall'analisi di queste due norme, e dalla prassi in materia, possiamo ricavare che non concorrono alla formazione del reddito le spese che, a prescindere dalla utilità per il dipendente, sono sostenute nell'interesse esclusivo del datore di lavoro (è il caso, tanto per fare un esempio, delle visite connesse alla **sicurezza sul lavoro**).

A parere di chi scrive, è indubbio che anche il **costo per il tampone** è da intendersi sostenuto nell'**interesse del datore di lavoro**.

A ben vedere tuttavia, non si tratta solo di un parere, ma del disposto della stessa norma [DL n. 52/2021](#) afferma chiaramente che il lavoratore sprovvisto di green pass è considerato assente ingiustificato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

Si ritiene dunque assolutamente legittima l'**esenzione da tassazione del benefit** costituito dal **costo del tampone** effettuato per la generalità dei dipendenti di un'azienda.

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Fringe benefits: dal 2022 ritorna in vigore la somma di euro 258,23](#)

[Fringe benefits: il Decreto Sostegni conferma la soglia di esenzione in Euro 516,46 per l'anno 2021](#)

[Fringe benefits: il Decreto agosto raddoppia la soglia di esenzione per l'anno 2020](#)

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 19 ottobre 2021